



Città di Legnano



APPALTI

PROTOCOLLO DI INTESA

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture
del Comune di Legnano

In data _____ si sono incontrati:

in rappresentanza del Comune di Legnano, il Sindaco dott. Lorenzo Radice
in rappresentanza della CGIL
in rappresentanza della Cisl
in rappresentanza della Uil
e hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Premesso che

Il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa.

Il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:

- può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto;
- può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;
- può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;
- può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di dumping sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità.

Il 12/7/2022 è stato sottoscritto in Prefettura il "Protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture", sottoscritto anche da ANCI Lombardia, finalizzato a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il lavoro irregolare

Richiamato il Protocollo d'intesa sottoscritto in data tra il Comune di Legnano e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano a salvaguardia delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati dai fondi

strutturali dell'Unione Europea.

Tutto ciò premesso

Il Comune di Legnano e le Organizzazioni Sindacali Confederati che sottoscrivono il presente Protocollo, identificano nei suoi principi gli impegni e le buone pratiche a cui riferirsi in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, nelle procedure di gara aperte e negoziate e ritiene che questi principi abbiano una valenza generale per il sistema delle imprese e degli operatori economici.

Il Comune di Legnano e le Organizzazioni Sindacali Confederati che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro e del suo valore sociale, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale.

Il Comune di Legnano e le Organizzazioni Sindacali Confederati che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono essenziale la promozione di appalti pubblici nei quali vengono richiamati i principi della responsabilità sociale dell'impresa appaltatrice e nei quali si tenga conto, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto.

In materia di forniture il Comune di Legnano si impegna a richiedere il rispetto dei codici etici riconosciuti a livello internazionale secondo la normativa vigente a garanzia della trasparenza del ciclo produttivo.

Il Comune di Legnano e le Organizzazioni Sindacali Confederati che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano inoltre a rendersi parte attiva per il rispetto dei suoi contenuti.

Il Comune di Legnano, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopererà come da prassi consolidata, a garantire, di norma, un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese e degli operatori economici, che potrebbero generare difficoltà, da parte di queste ultime, nell'erogare le spettanze ai lavoratori.

È comune interesse

- valutare la possibilità di utilizzare, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, nelle commesse di lavori e in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro;

- valutare la possibilità di garantire, in caso di cambio di gestione dell'appalto, l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori adibiti alle suddette mansioni nella precedente gestione, mantenendo i diritti acquisiti e il trattamento economico complessivo e normativo non inferiore a quello goduto in precedenza, in particolare nel caso di acquisizione di lavori e servizi che contemplano un'alta intensità di lavoro (c.d. labour intensive);
- garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione dei lavori e dei servizi, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata, anche attraverso la segnalazione di fatti e comportamenti illeciti ("whistleblowing", come previsto dalla L. 190/12 in materia di contrasto agli illeciti nella P.A.), quale strumento di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e più in generale di condotte irregolari e lesive dell'interesse pubblico;
- assicurare l'applicazione dei contratti nazionali del settore merceologico cui si riferisce l'appalto di filiera sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle rappresentanze dei datori di lavoro. Nei bandi il Comune di Legnano indicherà il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto o nella concessione. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individuerà nei documenti di gara i costi della manodopera. Nella determinazione delle stime sul costo del lavoro da inserire negli appalti, il Comune di Legnano si impegna a basare le stesse in coerenza con quanto previsto all'art. 41 c. 13 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- valutare la possibilità di auspicare un minor ricorso al subappalto, che impoverisce il lavoro e riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza;
- monitorare e vigilare sul subappalto, al fine di assicurare gli interessi pubblici e la tutela del lavoro e del personale in essi impegnato;
- assicurare alle rappresentanze sindacali la più ampia informazione anche sul controllo periodico degli andamenti degli appalti di lavori, servizi e forniture a garanzia di correttezza e trasparenza;
- favorire la diffusione di buone prassi di qualificazione e sviluppo dell'occupazione dell'area metropolitana milanese;

- valutare la possibilità di prevedere, per quanto riguarda gli appalti di servizi e compatibilmente con le concrete modalità di svolgimento dell'appalto, una durata non inferiore ai tre anni, come buona prassi ed in particolare come "clausola di buona occupazione", con contestuale assunzione del personale a tempo indeterminato e diritto di passaggio in caso di cambio d'appalto.

Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo le Parti convengono:

Il Comune di Legnano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, negli appalti di lavori, servizi, forniture, nelle procedure di gara aperte e negoziate, a inserire negli atti di gara clausole coerenti con il presente protocollo.

Il Comune di Legnano in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) si impegna a valutare l'inserimento di clausole per cui:

- a) si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 41 comma 13, art. 108 comma 9 e art. 110, comma 5 lettera d, D.Lgs. 36/2023), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero, sottopagato o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.

Si consideri, ove possibile, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023, l'applicazione al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto.

Nei casi dei soli appalti di lavoro sia previsto quanto contemplato dall'art. 119 comma 14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente se appaltatori, affidatari o eventualmente subappaltatori.

- b) fermo quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 36/2023, sia prevista la possibilità di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori ed in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, a garanzia di una valutazione più complessiva dell'offerta, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale. La stazione appaltante, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzerà gli elementi qualitativi dell'offerta; a tal fine la stazione appaltante potrà stabilire una soglia di

punteggio attribuibile per l'offerta economica entro il limite massimo del 30 per cento. Contemporaneamente si impegna a valutare l'inserimento di clausole a tutela del rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché, ove possibile, dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative;

- c) si consideri la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l'offerta non viene considerata;
- d) si consideri la possibilità di prevedere una quota dei punteggi attribuibili in sede di gara, in presenza di sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa e di bilancio sociale, di politiche di conciliazione e di pari opportunità, nel quadro di una logica volta a incentivare lo sviluppo della qualità e della responsabilità sociale da parte delle aziende;
- e) nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, troverà applicazione l'art. 57 D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà impegnarsi a:

- garantire l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente;
- garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro, non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 11 del D.lgs. 36/2023).

In ogni caso e fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore dovrà impegnarsi comunque a garantire un confronto con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

In presenza di pari condizioni prestazionali ed economiche in aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata, ove possibile, potrà essere previsto negli atti

di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che garantiranno le condizioni economiche e qualitative di miglior favore per i lavoratori tra i contratti del comparto merceologico di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a tutti i lavoratori uscenti. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività.

- f) in caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto, verrà garantito, ove possibile, il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC - alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- g) prevedere nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, il passaggio dei lavoratori interessati nell'azienda subentrante alle medesime condizioni normative, economiche, contrattuali, di tutela reale e l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo;
- h) si preveda quanto previsto dalla normativa in materia di intimazione per rimuovere tempestivamente situazioni di irregolarità, in materia di inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o fornitura di servizi inadempienti, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 6 D.lgs. 36/2023;
- i) l'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore, sia obbligato ad esibire su richiesta della stazione appaltante l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, anche attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l'invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L'utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l'efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità.
- j) Sia previsto un invito specifico per cui, in caso di ulteriore assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, sia riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%) tra cui il personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008;

Il Comune di Legnano applica integralmente la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, garantendo inoltre che:

- 1) Sia richiesto che all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente nel caso di cessione ad altra azienda o di fusione di aziende o nel caso di variazioni societarie delle imprese coinvolte nell'appalto venga data comunicazione al Comune in qualità di stazione appaltante;
- 2) Sia inserita nella documentazione dei bandi di gara opportuna ed esaustiva comunicazione degli impegni assunti dall'Amministrazione con questo Protocollo;
- 3) L'Appaltatore possa affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del Comune di Legnano, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso, così come da norme vigenti, l'Appaltatore si assume l'onere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza presso il Subappaltatore, fatte salve le esclusioni previste dal D.lgs;
- 4) L'Appaltatore sia tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:
 - Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo;
 - L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
 - I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
 - L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
 - L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso;
 - Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del

presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- L'Appaltatore dovrà inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune di Legnano.
- L'Appaltatore dovrà altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono la presenza di lavoro autonomo nelle sue diverse forme. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune di Legnano.

Il Comune di Legnano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna infine a:

- segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e per quanto di competenza ad ANAC, all'Osservatorio Nazionale e alla Procura della Repubblica, gli inadempimenti derivati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato; nella logica della trasparenza, ove possibile, verrà data informazione di tali inadempimenti, per quanto consentito dalla legge, anche ai Firmatari del presente Protocollo. Verrà inoltre tenuta traccia negli archivi dei fornitori, esecutori, appaltatori che abbiano avuto segnalazioni di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o che abbiano fatto ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento di manodopera;
- consultare, preventivamente alla stipulazione del contratto, le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile/ DURC per gli appalti di lavori; acquisire come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle "white list", elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. 20/2014);
- assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti, tutti gli atti previsti dal D.lgs 33/2013 relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- vigilare ordinariamente sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore mediante verifiche periodiche e, a campione, sulla regolarità contributiva. In relazione al tipo di controllo, le verifiche saranno effettuate in fase di aggiudica di gara, di erogazione dei servizi appaltati e nelle fasi di

pagamento.

Le Parti firmatarie del presente Protocollo

Porteranno il presente Protocollo a conoscenza e ne promuoveranno l'estensione anche ad altri Comuni;

Costituiranno un Osservatorio permanente sugli appalti come il luogo di monitoraggio e verifica dell'applicazione del presente Protocollo, nonché la sede di confronto, laddove ne venga fatta espressa richiesta dalle parti e/o in caso di insorgenza di situazioni di contrasto e problematiche emergenti nello svolgimento dell'appalto;

Concordano che, in sede di Osservatorio permanente, si effettuino incontri periodici quadrimestrali per monitorare la situazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, per accertare l'applicazione di quanto convenuto con il presente Protocollo e fornire eventuali ulteriori strumenti;

Trasmettono all'Osservatorio un'informazione preventiva sulle scadenze degli appalti e l'informazione sulle gare pubblicate, in modo da avviare un confronto e rafforzare la contrattazione d'anticipo;

Concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore;

Si impegnano ad aggiornare quanto sottoscritto, alla luce delle ulteriori norme che dovessero entrare in vigore nella legislazione nazionale.

A due anni dalla stipula del presente Protocollo le parti si impegnano ad organizzare un incontro di ricognizione per valutare l'esecuzione e lo svolgimento dello stesso, apportando, se necessario, i correttivi opportuni.

Il Comune di Legnano

si impegna affinché vengano recepiti i contenuti del presente Protocollo, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa, anche dal sistema delle aziende controllate e/o partecipate.

Il presente protocollo ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovato ove nessuna delle Parti contraenti comunichi per iscritto la sua disdetta entro tre mesi dal termine finale di durata.

Per le Organizzazioni Sindacali
CGIL
CISL

Per il Comune di Legnano
Il Sindaco
dott. Lorenzo Radice

UIL